

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)

Adottato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 5 del 2 marzo 2017

Art. 11 Agevolazioni e riduzioni

Tipologia	Riduzione - agevolazione	Descrizione
Trasferimento in Rsa o istituti sanitari	50% quota fissa + no svuotamenti minimi	Riduzione del 50% della quota fissa per le utenze domestiche relativamente all'alloggio posseduto a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, utilizzato in precedenza come abitazione dal soggetto poi trasferitosi in Rsa o in istituti sanitari , purché l'alloggio non risulti locato o comunque utilizzato a vario titolo.
Case da mont	50% quota fissa + no svuotamenti minimi	Riduzione del 50% della quota fissa per le unità abitative facenti parte del patrimonio edilizio montano (case da monte), purché non oggetto di residenza.
Organizzazioni di volontariato	30% quota fissa	Riduzione del 30% della quota fissa per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato , costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, etc., purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro e che abbiano sede nel territorio comunale. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori comunali o parrocchiali e gli altri spazi di natura religiosa e non, nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.
Compostaggio	20% quota fissa	Riduzione del 20% della quota fissa per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro, su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione o altrui ovvero su superficie non pavimentata non di pertinenza, purché ubicata in prossimità dell'abitazione. Ogni composter/cumulo e relativa riduzione è abbinato ad una sola unità abitativa. La pratica del compostaggio sarà verificata annualmente, anche a campione, dall'Ente gestore e dal Comune.
Fuori dal perimetro di raccolta	50% quota fissa + no svuotamenti minimi	Riduzione del 50% della quota fissa per le utenze situate fuori dal perimetro di raccolta (vedi cartografia).
AIRE pensionati	67% quota fissa	Ai sensi del disposto dal DL 47/2014 partire dall'anno 2016 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui sopra la quota fissa TARI è ridotta del 67%.

Malattia o handicap	numero massimo di svuotamenti	Per le utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) o altro tipo di rifiuto sanitario domestico (dialisi) è previsto, a titolo di agevolazione sulla quota variabile, l'addebito di un numero massimo di svuotamenti da definirsi annualmente con Deliberazione del Gestore della Tariffa (Comitato Esecutivo della Comunità).
Residente minore di due anni	numero massimo di svuotamenti	Per le utenze domestiche composte da almeno un occupante residente minore di due anni è previsto, a titolo di agevolazione sulla quota variabile, l'addebito di un numero massimo di litri svuotati da definirsi annualmente con la Deliberazione del Gestore della Tariffa (Comitato Esecutivo della Comunità). Tale agevolazione verrà applicata d'ufficio quale risultante dai dati dell'anagrafe comunale.

Per poter ottenere l'agevolazione, gli interessati dovranno presentare obbligatoriamente la domanda, la quale ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta ed anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

Gli utenti sono tenuti a comunicare, entro 60 giorni, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvederà al recupero della tariffa a decorrere dalla data di concessione del beneficio, con applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'omessa comunicazione di variazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo per la sola quota fissa non sono cumulabili.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni.